

Fano, 29/07/2022

A tutte le Aziende clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 26/2022

Oggetto: **BONUS CARBURANTE – CHIARIMENTI**

Con le nostre Circolari n. 13/2022 e n. 21/2022 abbiamo anticipato che il Decreto Ucraina n. 21/2022 convertito in Legge n. 51/2022 ha previsto, come misura per contrastare gli impatti negativi dell'aumento dei prezzi del carburante, la possibilità, da parte dei Datori di Lavoro di riconoscere, **per l'anno 2022**, ai propri dipendenti, **dei buoni benzina per un valore massimo di € 200,00 per lavoratore, esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'art.51, co.3, TUIR.**

Ora, dopo l'intervento dell'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 27/E del 14/07/2022 siamo a fornirvi ulteriori chiarimenti:

- a) i buoni benzina sono erogazioni corrisposte dai Datori di Lavoro ai dipendenti **per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione come benzina, gasolio, GPL e metano compresa la ricarica di veicoli elettrici.** Deve trattarsi di erogazioni in natura, mediante documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico, con esclusione di quelle in denaro.
- b) sono destinatari del bonus carburante **i lavoratori dipendenti** di Datori di Lavoro privati indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro subordinato. **Sono esclusi** i collaboratori coordinati e continuativi, i tirocinanti e gli amministratori;
- c) il buono benzina di € 200,00 non concorre alla formazione del reddito imponibile. Tale importo risulta essere un'ulteriore agevolazione rispetto a quella generale prevista per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti con limite di € 258,23 per ciascun periodo di imposta.
Per il 2022 quindi il valore dei beni e servizi erogati dal Datore di Lavoro, ed esclusi da imposizione previdenziale e fiscale, potrà raggiungere:
 - un valore di € 200,00 per uno o più buoni carburante;
 - un valore di € 258,23 per l'insieme degli altri beni e servizi, compresi ulteriori buoni carburante.

L'eventuale superamento della soglia fissata da ciascuna delle due discipline comporta l'intera tassazione delle erogazioni ad essa riconducibili.

Per meglio chiarire, si riportano i seguenti due esempi.

- 1 *Nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell'anno d'imposta 2022, di buoni benzina per euro 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 300, quest'ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria.*
 - 2 *Di contro, se il valore dei buoni benzina è pari ad euro 250 e quello degli altri benefit è pari ad euro 200, l'intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l'eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell'importo ancora capiente degli altri benefit di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR.*
- d) i buoni possono essere erogati **ad personam** e senza necessità di preventivi accordi contrattuali. È ammessa la possibilità di erogare i buoni in sostituzione dei premi di risultato detassabili su scelta del lavoratore, ma in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali stipulati.
- e) risulta possibile erogare i buoni carburante in oggetto **fino al 12 gennaio 2023** con la possibilità di essere utilizzati anche successivamente.
- f) il costo connesso all'acquisto dei buoni carburante è **integralmente deducibile dal reddito d'impresa**, sempreché l'erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

In conclusione, per fugare ogni dubbio o confusione, ci teniamo a chiarire che:

- **l'erogazione è a carico del Datore di lavoro e non costituisce un obbligo** ma una possibilità/opportunità;
- il bonus carburante di € 200,00 **non è collegato in nessun modo** all'indennità una tantum di € 200,00 da erogare con le retribuzioni del mese di Luglio 2022 ai dipendenti aventi diritto che, **in quanto onere a carico dello Stato**, andrà recuperato con il versamento della contribuzione mensile da versare all'INPS con F24.

Rimaniamo come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali Saluti.

Lucarelli Consulenza del lavoro
Studio Associato